

Allegato A

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI FRAZIONE

Art. 1 - Istituzione dei comitati di frazione

1 - In applicazione dell'articolo 50 dello Statuto comunale sono istituiti i Comitati di Frazione organizzati sulla base delle zone omogenee e organiche nella cui identità storica si articola il Comune di Teolo, così denominati:

- Comitato delle frazioni di Castelnuovo, Teolo;
- Comitato delle frazioni di Treponti, Bresseo, Villa;
- Comitato delle frazioni di San Benedetto, S. Biagio, Praglia;
- Comitato delle frazioni di Tramonte, Monteortone e Monterosso;
- Comitato della frazione di Feriole;.

2 - I Comitati, quali organismi rappresentativi della popolazione, operano per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini delle frazioni alle scelte dell'Amministrazione comunale in ordine ai problemi delle singole località .

Art. 2 - Funzioni

1 - I Comitati di frazione, in relazione al territorio di loro competenza:

- forniscono agli Organi di Governo, quando ne siano direttamente investite, il proprio motivato parere in ordine a questioni e problematiche di interesse locale, di competenza del Comune;
- possono esprimere pareri, presentare petizioni o proposte di propria iniziativa all'Amministrazione comunale.

2 - Il Comitato di Frazione può inoltre compiere autonomamente i seguenti atti:

convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la località, o per riferire sull'attività.

- presentare petizioni e proposte a qualsiasi ente od organizzazione;
- promuovere attività di carattere sociale, culturale, ricreativo che non risultino onerose per il bilancio comunale.

3 - Quando uno specifico problema riguarda materia di competenza di più Comitati di Frazione il Sindaco o i Presidenti dei Comitati di frazione d'intesa tra loro, possono stabilire la riunione congiunta.

Art. 3 – Composizione e nomina dei Comitati di Frazione

1 - Ogni Comitato di frazione è composto da 5 membri;

2 - Possono essere nominati membri dei Comitati i cittadini delle rispettive frazioni in possesso dei requisiti precisati al successivo art. 4

3. I membri dei Comitati dei Comitati di Frazione sono nominati dal Consiglio Comunale scegliendoli fra i cittadini che, a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico, abbiano presentato la propria candidatura corredata da curriculum personale. La nomina avviene con le seguenti modalità:

- con votazione palese e alla unanimità di voti dei presenti su proposta concordemente presentata dai capigruppo consiliari;
- in caso di mancato accordo fra i gruppi consiliari, mediante schede segrete con voto limitato ad un solo nominativo. Nel caso di parità di voti la nomina è attribuita al candidato più anziano di età.

4. In ciascuno dei Comitati deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi, salvo il caso di mancanza di candidature idonee.

Art. 4 - Requisiti

1 - Sono candidabili nei Comitati di Frazione gli iscritti nelle liste elettorali del Comune residenti nelle frazioni stesse.

2 - Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti dei Comitati di Frazione.

3 - La carica di componente del Comitato di Frazione è incompatibile con quella di assessore o consigliere comunale del Comune di Teolo.

Art. 5- durata, cessazioni dalla carica e surrogazioni.

1- Il Sindaco, intervenuta la nomina dei componenti dei Comitati da parte del Consiglio Comunale, provvede al loro insediamento dandone comunicazione scritta agli interessati.

2- I Comitati di Frazione durano in carica per un periodo massimo di 5 anni e cessano dalle loro funzioni a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale.

3 - Ogni Comitato è rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti.

4 - La cessazione dalla carica per dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti comporta lo scioglimento del Comitato ed il rinnovo integrale dello stesso con le modalità previste dall'art. 3, comma 3. del presente regolamento.

. 6- Presidente del Comitato di Frazione.

1- Nella seduta di insediamento ciascun Comitato provvede, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, alla nomina di un Presidente e di un Vicepresidente.

2 - Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a. rappresenta il Comitato;

b. firma i verbali e le comunicazioni;

c. convoca e presiede il Comitato di Frazione e ne predispone l'ordine del giorno tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;

d. dà corso alle decisioni ed alle indicazioni del Comitato stesso e ne riferisce al Sindaco.

e. riceve dal sindaco notizie ed informazioni su tutti gli atti adottati dal comune relativi al territorio di competenza.

3. Nella prima seduta il Comitato provvede inoltre alla nomina di un segretario, cui è affidato il compito di verbalizzarne i lavori.

Art. 7 - Convocazione

1 - Il Comitato di Frazione è convocato almeno una volta ogni quattro mesi dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta scritta di almeno due componenti.

2 - E' facoltà del Sindaco e del Consiglio Comunale convocare il Comitato di frazione per l'esame di singoli problemi.

3 - La convocazione non è soggetta ad alcuna modalità specifica di forma, prevedendosi unicamente un preavviso ai componenti di almeno 24 ore rispetto alla data fissata per la riunione con indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione potrà avvenire in qualsiasi forma: scritta, telefonica, informatica purché sia accertabile l'avvenuto avviso; allo scopo ogni componente dovrà indicare nella prima seduta il proprio recapito o domicilio.

4 - La predisposizione dell'ordine del giorno è disposta dal Presidente. Ciascun membro può

chiedere l'inserimento all'ordine del giorno di un argomento da trattare.

5 - La convocazione del Comitato di frazione è comunicata al sindaco con indicazione degli oggetti iscritti.

6 - Qualora il Presidente disponga la convocazione in seduta pubblica, copia del relativo avviso è trasmesso al Comune almeno 5 giorni prima della data fissata, affinché sia data informazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Art. 8 – Sedute

1 - Le sedute sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente o dal componente più anziano intendendosi, per tale, il più anziano di età.

2 - Nessun atto si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza di presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

3- Alle sedute possono essere invitati rappresentanti del comune, di altri enti o privati, per riferire su determinati argomenti.

4 - Delle sedute viene redatto verbale da parte del segretario. In mancanza del segretario il verbale viene redatto da un componente designato di volta in volta dal Presidente.

5 - I verbali sono pubblici e sono conservati presso la sede dei Comitati di frazione. Una copia trasmessa a cura del segretario al Comune ed è conservata agli atti del Comune stesso.

6 - La sede dei comitati di frazione è presso locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale sentiti i Presidenti dei comitati

7 - I componenti dei comitati di frazione esercitano il loro incarico senza indennità alcuna.

8 – Ciascun Comitato può dotarsi di norme di autoregolamentazione per disciplinare il proprio funzionamento nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento.

Art. 9 Riunione delle presidenze

1 - Tutti i presidenti ed i vice presidenti dei Comitati di Frazione possono essere convocati, periodicamente e congiuntamente, dal sindaco allo scopo di:

- assicurare lo scambio di informazioni sulle iniziative intraprese e sulle esperienze delle singole località;
- coordinare unitariamente gli indirizzi e le attività della politica del decentramento e della partecipazione;
- esaminare, preliminarmente, le materie di interesse generale sulle quali i consigli sono chiamati a pronunciarsi; coordinare procedure, tempi e metodologie da adottare.